Studio BBM Associati

LE NOVITÀ IRAP PER GLI ETS DAL 2026 PER EFFETTO DEL DECRETO OMNIBUS

Parte 1

N. 213 | 17 Novembre 2026 | Fiscalità e pianificazione

Il “Decreto Omnibus” ha disposto che per gli enti del Terzo settore (ETS), diversi dalle imprese sociali, ai fini dell’applicazione della determinazione dell’Irap, la “qualificazione fiscale” dell’attività svolta (cioè la distinzione tra attività commerciale e non commerciale), va determinata in ciascun periodo d’imposta in base alle disposizioni del “TUIR”.

La qualifica fiscale degli ETS

Con l’introduzione nel sistema fiscale degli Ets – ai fini dell’assoggettabilità all’Ires – non viene meno la distinzione del Tuir tra enti commerciali e non: in particolare, ai fini della soggettività passiva ai fini Ires, gli enti del Terzo settore potranno essere ricondotti agli enti se saranno qualificati come enti commerciali, in base alle nuove regole contenute nel Codice del Terzo Settore, oppure qualificati come enti non commerciali.

ETS non commerciali	Per gli Ets che, in base alle disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore, acquisiscono la qualifica di enti non commerciali, il reddito complessivo si determina sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale, redditi d’impresa e redditi diversi).
ETS commerciali	Per gli Ets commerciali il reddito complessivo imponibile è formato da un’unica categoria reddituale (reddito d’impresa) nella quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte.

Pur non venendo meno la distinzione tra enti commerciali e non commerciali del Tuir, il Codice del Terzo Settore contiene, tuttavia, nuovi e specifici criteri applicativi per la qualificazione fiscale degli Ets, con specifici parametri quantitativi per l'acquisizione, il mantenimento o la perdita della qualifica di ente non commerciale diversi dai criteri previsti dal Tuir.

Criterio generale non commercialità
Si considerano NON commerciali gli enti del Terzo settore che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità ai criteri di non commercialità indicati dallo stesso Cts per le attività di interesse generale.

Indipendentemente dalle previsioni statutarie, gli Ets assumono fiscalmente la qualifica di enti commerciali se i proventi delle attività di interesse generale, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri di non commercialità previsti dallo stesso Codice per le attività di interesse generale, e i proventi delle attività "diverse", fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri normativamente stabiliti, superano, nello stesso periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

Nel BBM Aggiorna di domani si completerà la trattazione sul tema

Lo Studio resta a completa disposizione.

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/le-novita-irap-per-gli-ets-dal-2026-per-effetto-del-decreto-omnibus-prima-parte/